



## **Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)**

*Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.*

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

#### **I**

L'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>1</sup> sull'efficienza energetica è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chi commercializza o cede impianti e apparecchi elencati negli allegati 1.1 – 1.20, 3.1 e 3.2 deve apporvi un'etichettaEnergia.

#### **II**

<sup>1</sup> Gli allegati 1.15 – 1.17 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> All'ordinanza sull'efficienza energetica sono aggiunti gli allegati 1.18, 1.19 e 1.20 secondo la versione qui annessa.

#### **III**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

<sup>1</sup> RS 730.02

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato 1.15*  
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di scaldacqua e serbatoi di accumulo dell'acqua calda**

### *N. 3.1*

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli scaldacqua e dei serbatoi di accumulo dell'acqua calda di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II–IV del regolamento (UE) n. 814/2013<sup>2</sup>; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

<sup>2</sup> Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

*Allegato 1.16*  
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti**

### *N. 3.1*

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 813/2013; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

<sup>3</sup> Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

*Allegato 1.17*  
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di unità di ventilazione**

### *N. 3.1*

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle unità di ventilazione di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1253/2014<sup>4</sup>; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli nonché le informazioni di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 1253/2014.

<sup>4</sup> Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

*Allegato 1.18*  
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale**

### **1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico con una potenza termica nominale  $\leq 50$  kW e agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso commerciale con una potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento  $\leq 120$  kW.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui all'articolo 1 lettere a–g del regolamento (UE) n. 2015/1188<sup>5</sup>.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1188.

### **2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 2015/1188<sup>6</sup>.

### **3 Procedura di valutazione della conformità**

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/1188<sup>7</sup>; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1188.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

<sup>6</sup> Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

<sup>7</sup> Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

#### **4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura**

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale con una potenza termica nominale  $\leq 50$  kW di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186<sup>8</sup> si applica quanto segue:

- a. l'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
- b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186.

#### **5 Disposizioni transitorie**

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale che non soddisfano le esigenze vigenti non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti al massimo fino al 31 dicembre 2018.

<sup>8</sup> Regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2017/254, GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1.

*Allegato 1.19*  
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido**

### **1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido con una potenza termica nominale  $\leq 50$  kW.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido di cui all'articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1185<sup>9</sup>.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1185.

### **2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

Dal 1° gennaio 2022 gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze dell'articolo 3 e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 2015/1185<sup>10</sup>.

### **3 Procedura di valutazione della conformità**

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/1185<sup>11</sup>; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

<sup>10</sup> Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

<sup>11</sup> Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1185.

#### **4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura**

Per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186<sup>12</sup> si applica quanto segue:

- a. l'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
- b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186.

#### **5 Disposizioni transitorie**

- 5.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che non soddisfano le esigenze in materia di etichettatura vigenti non possono più essere commercializzati. Gli apparecchi privi di etichette possono essere ceduti al massimo fino al 31 dicembre 2018.
- 5.2 Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido che non soddisfano le esigenze secondo le disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2022 non possono più essere commercializzati o ceduti a partire da questa data.

<sup>12</sup> Regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/254, GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1.

*Allegato 1.20*  
(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di caldaie a combustibile solido**

### **1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Il presente allegato si applica alle caldaie a combustibile solido con una potenza termica nominale  $\leq 500$  kW.
- 1.2 Sono escluse le caldaie a combustibile solido di cui all'articolo 1 numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1189<sup>13</sup>.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1189.

### **2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione**

Dal 1° gennaio 2020 le caldaie a combustibile solido di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze dell'articolo 3 e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 2015/1189<sup>14</sup>.

### **3 Procedura di valutazione della conformità**

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle caldaie a combustibile solido di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/1189<sup>15</sup>; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa una caldaia a combustibile solido conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1189.

<sup>13</sup> Regolamento (UE) n. 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

<sup>14</sup> Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

<sup>15</sup> Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

#### **4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura**

Per le caldaie a combustibile solido con una potenza termica nominale  $\leq 70$  kW di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187<sup>16</sup> si applica quanto segue:

- a. l'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;
- b. per il calendario dell'entrata in vigore delle nuove etichette e della loro impostazione si applicano le disposizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187;
- c. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187.

#### **5 Disposizioni transitorie**

- 5.1 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze in materia di etichettatura vigenti non possono più essere commercializzate. Gli apparecchi privi di etichette possono essere ceduti al massimo fino al 31 dicembre 2018.
- 5.2 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze in materia di etichettatura di cui al numero 4 lettera b non possono più essere commercializzate a partire dalla data dell'entrata in vigore delle nuove etichette. Le caldaie con etichette previgenti possono essere cedute ancora per due anni dopo quella data.
- 5.3 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze secondo le disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 2020 non possono più essere commercializzate. Possono essere cedute al massimo fino al 30 giugno 2020.

<sup>16</sup> Regolamento delegato (UE) n. 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/254, GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1.